



Regione Umbria

Giunta Regionale

Direzione regionale Risorse, programmazione, cultura e turismo

*Servizio Demanio, patrimonio, prevenzione, protezione e sicurezza
Servizio Provveditorato, gare e contratti e gestione partecipate*

AVVISO PUBBLICO PER L'ASSEGNAZIONE IN CONCESSIONE DELLA BASE LOGISTICA DI PROPRIETA' DELLA REGIONE UMBRIA UBICATA NEI COMUNI DI TERNI E NARNI

Premesso che:

- la Regione Umbria è proprietaria della base logistica situata nei comuni di Terni e Narni. La Base Logistica è stata realizzata su un'area ricompresa tra i Comuni di Terni e Narni, tra la strada di Maratta Bassa e la rete ferroviaria Orte – Falconara;
- dal casello autostradale A1 di Orte, il compendio immobiliare dista circa km 25 ed è facilmente raggiungibile percorrendo dapprima la E45 (circa km 22) fino all'uscita per la S.S. 3 e la S.P. 24 direzione Narni;
- la base logistica e gli immobili ad essa afferenti sono iscritti al patrimonio indisponibile della Regione Umbria, in quanto destinati alla realizzazione dell'interesse pubblico in coerenza con le finalità istituzionali della stessa, individuati dallo Statuto regionale agli articoli 11, comma 6 e 15, commi 3 e 4, in tema di sviluppo del territorio e delle infrastrutture produttive;

Dato atto che:

- i beni patrimoniali indisponibili, attesa la comune destinazione alla soddisfazione di interessi pubblici, possono essere attribuiti in godimento a privati - quale che sia la terminologia adottata nella convenzione ed ancorché essa presenti elementi privatistici - soltanto nella forma della concessione amministrativa;
- la L.R. 4-12-2018 n. 10 "Norme sull'amministrazione, gestione e valorizzazione dei beni immobili regionali", stabilisce:
 - all'art. 15, Uso dei beni immobili del demanio e del patrimonio indisponibile, comma 1, che *"I beni di proprietà pubblica per natura o per destinazione, classificati come demaniali o patrimoniali indisponibili, possono formare oggetto di:*
 - a) uso pubblico generale;*

b) uso diretto da parte della Amministrazione regionale o di enti pubblici per l'esercizio dei compiti istituzionali;

c) uso particolare, comunque compatibile con la natura del bene e la sua destinazione, mediante concessione temporanea a titolo oneroso a favore di soggetti privati e pubblici, con fissazione di un canone stabilito attraverso perizia di stima, sulla base di valori di mercato, previo avviso pubblicato sul sito istituzionale della Regione;

- *al comma 2, che “i contratti di concessione di cui al presente articolo devono avere termine certo e durata non superiore, di norma, a nove anni, fatti salvi i casi in cui la diversa durata è motivata dalla necessità di conseguire l’obiettivo perseguito in atti di programmazione regionale, o da leggi regionali”;*
- *all’art. 17, Valorizzazione e utilizzazione a fini economici dei beni immobili tramite concessione o locazione:*
 - *comma 1, che “I beni immobili” (TUTTI) “di proprietà della Regione possono essere concessi o locati a privati, a titolo oneroso, ai fini della riqualificazione e riconversione dei medesimi beni tramite interventi di recupero, restauro, ristrutturazione anche con l’introduzione di nuove destinazioni d’uso finalizzate allo svolgimento di attività economiche o attività di servizio per i cittadini, ferme restando le disposizioni di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137)”;*
 - *comma 3, “Le concessioni e le locazioni di cui al presente articolo sono assegnate con procedure ad evidenza pubblica, per un periodo di tempo commisurato al raggiungimento dell’equilibrio economico-finanziario dell’iniziativa e comunque non eccedente i cinquanta anni ai sensi dell’articolo [3-bis](#) del [decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351](#) (Disposizioni urgenti in materia di privatizzazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico e di sviluppo dei fondi comuni di investimento immobiliare), convertito con modificazioni dalla [legge 23 novembre 2001, n. 410](#)”;*

Visto l’art. 4 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.e i. (Codice) il quale dispone che *“l’affidamento dei contratti pubblici aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture, dei contratti attivi, esclusi, in tutto o in parte, dall’ambito di applicazione oggettiva del codice, avviene nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, tutela dell’ambiente ed efficienza energetica”;*

Dato atto che alla concessione non si applicano le disposizioni di cui al D. Lgs. n. 50/2016, salvo i requisiti di carattere generale specificatamente disciplinati o altri riferimenti espressamente richiamati dal presente avviso;

Considerato che

- la Base logistica è, nel contesto programmatico e di intervento delineato, uno degli strumenti indispensabili per sostenere e rafforzare la competitività ed il potenziale di sviluppo dei sistemi produttivi territoriali in riferimento e, con essi, del sistema economico regionale nel suo complesso;
- la Regione Umbria (detta anche concedente), stante il disposto normativo di cui agli art. 15 e 17 della LR 10/2018, ha inteso promuovere un procedimento ad evidenza pubblica per la selezione di soggetti cui affidare in concessione la Base logistica in considerazione di quanto previsto dalla citata legge regionale in termini di perseguimento di obiettivi di interesse regionale relativi allo sviluppo di aree del territorio colpite da crisi diffusa delle attività produttive e per favorire - in una prima fase - l’utilizzo degli

immobili esistenti e, - in una seconda fase, eventuale - la loro valorizzazione volta alla riqualificazione e riconversione;

- la Regione Umbria intende procedere alla attivazione della procedura di selezione per le finalità e con le modalità di cui al punto che precede nella consistenza come di seguito delineata.

L'affidamento in concessione della base logistica di proprietà della Regione Umbria ubicata nei comuni di Terni e Narni avverrà mediante l'indizione di una procedura di selezione ad evidenza pubblica, in modalità telematica, da svolgersi sulla piattaforma telematica "Portale Acquisti Umbria" raggiungibile all'indirizzo: https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_umbriadc da aggiudicarsi al soggetto che avrà presentato la migliore offerta in aumento del canone annuale.

In conseguenza ed attuazione di quanto premesso, visto e considerato, la Regione Umbria rende noto quanto segue:

Con determinazione dirigenziale n. 2295 del 12.03.2020, questa Amministrazione ha determinato di procedere all'affidamento in concessione della base logistica di proprietà della Regione Umbria ubicata nei comuni di Terni e Narni mediante l'indizione di una procedura di selezione ad evidenza pubblica da aggiudicarsi al soggetto che avrà presentato la migliore offerta in aumento del canone annuale, al netto degli oneri fiscali di legge.

Il **Responsabile del procedimento** è la Dott.ssa Adriana Minuti, Responsabile della Sezione Amministrazione del Patrimonio.

Documenti della procedura

La documentazione di gara comprende:

- 1) Avviso
- 2) Istanza di partecipazione alla procedura per l'assegnazione in concessione della base logistica di proprietà della Regione Umbria ubicata nei comuni di Terni e Narni
- 3) Modello di offerta economica
- 4) Schema di convenzione
- 5) Disciplinare telematico di gara
- 6) Certificati di Destinazione Urbanistica
- 7) Documentazione catastale
- 8) Documentazione fotografica
- 9) Allegato 1.

La documentazione di gara è disponibile sul sito internet: <http://www.regione.umbria.it/ammissioni-ed-esclusioni> (www.regione.umbria.it - Gare e appalti - Profilo del committente - Avvisi e Bandi di gara e documentazione complementare – ammissioni ed esclusioni) e sul "Portale Acquisti Umbria" raggiungibile all'indirizzo: https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_umbriadc

Chiarimenti

É possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare secondo le modalità previste nel Disciplinare Telematico di Gara, entro il

20.03.2020.

Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite entro il 23.03.2020, secondo le modalità previste nel Disciplinare Telematico di Gara.

Non sono ammessi chiarimenti telefonici.

Comunicazioni

Ai sensi dell'art. 76, comma 6 del Codice, i concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, l'indirizzo PEC o, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica, da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5, del Codice.

Tutte le comunicazioni tra stazione appaltante e operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese all'indirizzo PEC portaleacquistiregione@postacert.umbria.it e all'indirizzo PEC indicato in sede di offerta.

L'indirizzo PEC indicato in sede di offerta, deve essere lo stesso inserito dal concorrente in sede di registrazione alla piattaforma telematica.

Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC o problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate alla stazione appaltante; diversamente l'amministrazione declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

In caso di raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b e c del Codice, la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

ART. 1 OGGETTO

1. Regione Umbria al fine di perseguire gli obiettivi di interesse regionale relativi allo sviluppo di aree del territorio colpite da crisi diffusa delle attività produttive e di valorizzare la Base logistica di Terni-Narni come infrastruttura a supporto dello sviluppo della regione ed in esecuzione di tutto quanto sopra indicato, procede all'espletamento di una procedura di selezione per l'individuazione di soggetti cui affidare in concessione l'immobile, d'ora in poi definito anche Base logistica, nella consistenza come evidenziata di seguito nello stato di fatto in cui si trova, al fine di esercitarvi attività economiche conformi con la finalità di organizzazione della logistica regionale, nazionale e internazionale. L'aggiudicazione comporta l'opzione a presentare un progetto di valorizzazione delle aree non edificate che sarà valutato in una successiva procedura di evidenza pubblica;
2. L'area oggetto del presente avviso si sviluppa su una superficie di circa mq. 60.000 come di seguito segnalata e rappresentata, in parte edificata, in parte dotata di potestà edificatoria [magazzino di stoccaggio per la distribuzione delle merci con una superficie coperta di circa mq 1.790, utilizzo della viabilità interna/infrastrutture quali strade, spazi di manovra e verde/scarpate, utilizzo dell'area con potenziale edificatorio], il tutto come meglio identificato nell'Allegato n.1 al presente Avviso. Viene, ad ogni effetto di legge, fatto pieno riferimento ai certificati di destinazione urbanistica (CDU) dei Comuni di Terni e Narni a disposizione di chiunque interessato per la consultazione presso gli uffici della Regione Umbria.
3. La Base logistica verrà concessa in uso nello stato in cui attualmente si trova.

ART. 2 SOPRALLUOGO

1. Tenuto conto dello stato sanitario emergenziale dovuto al diffondersi dell'epidemia da COVID-19, si allega al presente avviso tutta la documentazione utile a individuare e valutare lo stato dei luoghi e dei beni oggetto della concessione. E' comunque facoltà dell'operatore economico che volesse effettuare una visita dei luoghi, inoltrare richiesta al Geom. Mario Castolo (075 5047323) al seguente indirizzo mail:

mcastolo@regione.umbria.it

La richiesta deve riportare i seguenti dati dell'operatore economico: nominativo del concorrente; recapito telefonico; recapito fax/indirizzo e-mail; nominativo e qualifica della persona incaricata di effettuare il sopralluogo e deve essere inviata non oltre le ore 12.00 del giorno 19.03.2020. Data, ora e luogo del sopralluogo saranno comunicati ai concorrenti con congruo anticipo.

ART. 3 SOGGETTI AMMESSI

1. Possono partecipare alla selezione tutti i soggetti, siano essi persone fisiche o giuridiche, in possesso dei requisiti indicati nel presente Avviso. A titolo esemplificativo, ma non esaustivo, sono ammessi a partecipare imprese individuali, società commerciali, società cooperative, associazioni, fondazioni, consorzi ordinari di concorrenti di cui all'art. 2602 del codice civile costituiti o costituendi, consorzi stabili costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell'art. 2615-ter del codice civile, consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25 giugno 1909 n. 422 e del D. Lgs. del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985 n. 443.
E' ammessa la partecipazione in forma singola o in raggruppamento. E' fatto divieto ai concorrenti di partecipare in più di un raggruppamento temporaneo (RT) ovvero di partecipare anche in forma individuale in caso di partecipazione in forma associata. E' fatto divieto ai consorziati per i quali il consorzio stabile/consorzio tra società cooperative di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma; in caso di inosservanza di tale divieto saranno esclusi dalla procedura sia il consorzio che i consorziati e troverà applicazione l'art. 353 del codice penale.
2. Sono esclusi dalla procedura gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all'art. 80 del D. Lgs. 50/2016.
3. Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001 n. 165.
4. I concorrenti dovranno inoltre possedere e attestare solidità economica e finanziaria desumibile dalla documentazione richiesta all'art. 7.
5. Alla selezione potranno partecipare i soggetti di cui al comma 1, siano essi costituiti che costituendi; in questo ultimo caso dovranno obbligarsi a costituirsi, se aggiudicatari, prima della sottoscrizione della convenzione di concessione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 48 del D.lgs 50/2016.
6. In ogni caso, i soggetti dovranno autodichiarare di non trovarsi in alcuna delle situazioni di esclusione previste dall'art.80 del D.Lgs. 50/2016 così come previsti nell'Istanza di partecipazione alla procedura per l'assegnazione in concessione della base logistica di

proprietà della Regione Umbria ubicata nei comuni di Terni e Narni allegata al presente Avviso.

ART. 4 DURATA

La Concessione avente ad oggetto l'utilizzo della Base Logistica nell'attuale consistenza, avrà una durata di nove anni e non è rinnovabile.

ART. 5 CANONE

1. Il canone annuale a base di offerta per la concessione è fissato in € 102.000,00, come da perizia di stima depositata agli atti dell'amministrazione regionale.
2. L'Aggiudicatario dovrà corrispondere per tutta la durata della concessione un canone annuale pari al canone base maggiorato dell'aumento offerto, oltre oneri fiscali di legge. Il canone annuale dovrà essere versato in un'unica soluzione e in anticipo entro i primi 10 giorni dell'anno, per il primo anno dovrà essere versato entro 30 giorni dalla stipula della convenzione. Il canone, dopo il primo anno, sarà aggiornato in ragione del cento per cento dell'aumento del costo della vita accertato dall'ISTAT per le famiglie italiane.
3. I rapporti tra la Regione Umbria e l'aggiudicatario, saranno regolati da apposita convenzione, secondo lo schema allegato al presente avviso.

ART. 6 MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

Per partecipare alla procedura, ogni Concorrente deve inoltrare la propria offerta tramite la piattaforma telematica "Portale Acquisti Umbria", raggiungibile all'indirizzo: https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_umbriadc secondo le modalità previste nell'allegato disciplinare telematico di gara entro le ore **12:00 del 26.03.2020** nel rispetto delle tempistiche presenti nel timing in esso contenuto.

L'offerta deve contenere la documentazione amministrativa e l'offerta economica.

Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, l'istanza di partecipazione e l'offerta economica devono essere sottoscritte dal rappresentante legale del concorrente o suo procuratore mediante apposizione di firma digitale, con le modalità previste dal disciplinare telematico di gara.

Oltre il termine perentorio previsto dal Timing di gara non sarà riconosciuta valida alcuna offerta o documentazione anche se sostitutiva od aggiuntiva/integrativa di offerta o documentazione inviata precedentemente, conseguentemente, le offerte saranno escluse.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.

Trova applicazione l'art. 83, comma 9 del D. Lgs. n. 50/2016.

ART. 7 CONTENUTO DELLA BUSTA "A" – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Per partecipare alla procedura, il Concorrente deve inoltrare la propria offerta tramite la piattaforma telematica "Portale Acquisti Umbria", raggiungibile all'indirizzo: https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_umbriadc secondo le modalità previste nell'allegato disciplinare telematico di gara e le tempistiche presenti nel timing in esso contenuto.

Entro i termini previsti dal timing di gara e con le modalità descritte nel "Disciplinare telematico di gara", il concorrente dovrà caricare a sistema la "Documentazione Amministrativa" comprensiva della documentazione di seguito indicata nonché la documentazione a corredo, in relazione alle diverse forme di partecipazione.

Le dichiarazioni devono essere sottoscritte con le modalità indicate nel disciplinare telematico.

L'istanza di partecipazione è redatta preferibilmente secondo il modello allegato al presente Avviso e contiene tutte le seguenti informazioni e dichiarazioni.

Il concorrente indica la forma singola o associata con la quale l'operatore economico partecipa alla procedura (impresa singola, consorzio, RTI).

In caso di partecipazione in RTI, consorzio ordinario, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna impresa (mandataria/mandante; capofila/consorziata).

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre; qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.

Ciascun concorrente rende le seguenti dichiarazioni, anche ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, con le quali:

1. dichiara di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice;
2. dichiara i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all'art. 80, comma 3 del Codice, ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;
3. dichiara di possedere solidità economica e finanziaria attestata da idonea referenza bancaria rilasciata da un istituto di credito oppure, nel caso di società, dai bilanci degli ultimi tre esercizi finanziari disponibili dai quali risulti un utile di esercizio. In caso di partecipazione plurisoggettiva, ogni operatore economico dovrà possedere i requisiti sopra indicati;
4. accetta, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione della procedura;
5. dichiara di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento adottato dalla stazione appaltante con deliberazione n. 37 del 28 gennaio 2014 reperibile al seguente link: http://www.regione.umbria.it/codice-di-comportamento-dei-dipendenti?p_p_id=101_INSTANCE_PU2zkUL42Nay&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-&p_p_col_count=1&p_r_p_564233524_categoryId=776863;
6. dichiara di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il predetto codice, pena la risoluzione della convenzione;
7. dichiara di aver tenuto conto, nel predisporre l'offerta, degli obblighi relativi alle norme in materia di sicurezza sul lavoro;
8. dichiara che non sussiste la causa interdittiva di cui all'art. 53, comma 16 - ter, del d.lgs. del 2001, n. 165;

9. indica i seguenti dati: domicilio fiscale ; codice fiscale, partita IVA; indica l'indirizzo PEC oppure, solo in caso di concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5 del Codice;
10. attesta di essere informato, che i dati raccolti saranno trattati, ai sensi Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati), esclusivamente nell'ambito della presente gara.
- Per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia
11. si impegna ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del d.p.r. 633/1972 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge.

Documentazione e dichiarazioni ulteriori per i soggetti associati

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti

- copia autentica del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata con l'indicazione del soggetto designato mandatario;

Per i consorzi ordinari già costituiti

- atto costitutivo e statuto del consorzio, in copia autentica, con indicazione del soggetto designato quale capofila;

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari non ancora costituiti

- dichiarazione attestante:
 - a. l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi ai sensi dell'art. 48 comma 8 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate.

La documentazione amministrativa deve essere sottoscritta con le modalità indicate nel Disciplinare telematico di gara.

Documentazione a corredo

L'operatore economico allega:

- la ricevuta della costituzione di un deposito cauzionale per la partecipazione alla procedura a favore di Regione Umbria – Giunta regionale di € 2.040,00, pari al 2% dell'importo del canone base annuale, da effettuare alla Tesoreria regionale gestita da Unicredit S.p.A. - Filiale Perugia Fontivegge - IBAN IT 48 L 02008 03033 000029502707. La ricevuta della costituzione del deposito dovrà contenere nella causale la seguente dicitura: "Garanzia per partecipazione procedura Concessione Base logistica di Terni - Narni". Il deposito cauzionale copre la mancata sottoscrizione della convenzione, dopo l'aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del d. lgs. 6 settembre 2011, n. 159. Sono fatti riconducibili all'affidatario, tra l'altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula della convenzione. Il deposito cauzionale sarà restituito dopo l'aggiudicazione della concessione;

- idonea referenza bancaria rilasciata da un istituto di credito attestante la solidità economica e finanziaria del concorrente. Nel caso di società: bilanci degli ultimi tre esercizi finanziari disponibili dai quali risulti un utile di esercizio;
- dimostrazione avvenuto pagamento dell'imposta di bollo pari ad € 16,00 . L'operatore economico deve procedere, ai sensi del DPR. 642/1972, mediante il pagamento tramite il modello "F23" dell'Agenzia delle Entrate compilato con i seguenti dati:
 - codice tributo: 456T;
 - codice Ufficio o Ente (punto 6 del modello F23): T3H;
 - causale (punto 9 del modello F23): RP;
 - descrizione (punto 12 del modello F23): indicare l'oggetto della presente procedura di gara.

Si precisa che i dati anagrafici da inserire all'interno del modello sono relativi all'operatore economico tenuto al versamento.

- eventuali atti relativi a R.T.I. o Consorzio ordinario o Aggregazioni senza soggettività giuridica.

Con la sottoscrizione dell'istanza di partecipazione il concorrente accetta tutte le condizioni previste dal presente avviso e dagli allegati, e si impegna formalmente alla stipula dell'atto di concessione.

ART. 8 CONTENUTO DELLA BUSTA "B" – OFFERTA ECONOMICA

Entro i termini previsti dal timing di gara e con le modalità descritte dal "Disciplinare telematico di gara", il concorrente dovrà inserire e caricare a sistema la propria offerta economica, come da modello predisposto dalla stazione appaltante "Modello di offerta economica", allegato al presente avviso quale sua parte integrante. In tale modello l'operatore economico, ai sensi di quanto previsto dal precedente art. 5, indica l'aumento percentuale in cifre e in lettere da applicare al valore del canone annuale a base di offerta e il totale del valore di concessione annuo che l'operatore economico si impegna a corrispondere per la durata della concessione. Nel caso di difformità tra il rialzo offerto in cifre ed in lettere prevarrà il canone offerto più favorevole per l'Amministrazione.

L'offerta economica deve essere sottoscritta con le modalità indicate nel Disciplinare telematico di gara.

ART. 9 CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'aggiudicazione riguarderà il soggetto che avrà presentato la migliore offerta in aumento del canone annuale, al netto degli oneri fiscali di legge. A parità di offerta, l'aggiudicazione sarà effettuata mediante sorteggio.

ART. 10 MODALITA' DI AGGIUDICAZIONE

Il giorno **26.03.2020**, alle ore **16:00** il seggio di gara, alla presenza dell'Ufficiale Rogante, procederà a:

1. verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente avviso;
2. adottare il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara;
3. all'apertura della Offerta Economica dei concorrenti ammessi;
4. verificare l'adeguatezza della documentazione presentata in relazione alle disposizioni della procedura e, in caso di violazione, a disporre l'esclusione;
5. redigere apposito verbale relativo alle attività svolte;
6. dare lettura dell'aumento percentuale in cifre e in lettere da applicare al valore del canone annuale a base di offerta e il totale del valore di concessione annuo che l'operatore economico si impegna a corrispondere per tutta la durata della concessione;
7. all'esito delle operazioni di cui ai punti precedenti, alla presa d'atto della graduatoria provvisoria;
8. proporre l'aggiudicazione a favore della migliore offerta.
9. La Regione Umbria si riserva la facoltà insindacabile di procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta così come di non procedere all'aggiudicazione senza che i concorrenti possano rappresentare alcuna pretesa al riguardo.
10. La Regione Umbria effettuerà idonei controlli sulla veridicità di quanto dichiarato dai proponenti secondo quanto disposto dall'art. 71 DPR 445/2000. Le dichiarazioni false o non veritiere comporteranno, oltre alla responsabilità penale, la decadenza dei soggetti partecipanti alla procedura di gara nonché l'escussione del deposito cauzionale.
11. I risultati della procedura di selezione verranno pubblicati con le stesse modalità di pubblicazione del presente Avviso.

La Regione Umbria comunicherà, nelle forme di legge, gli esiti della procedura all'aggiudicatario e ai non aggiudicatari.

La Regione Umbria procederà quindi alla verifica dei requisiti autodichiarati dall'aggiudicatario e solo dopo l'esito positivo della stessa l'aggiudicazione diventerà efficace. La non veridicità delle dichiarazioni rese, comporterà la revoca dell'aggiudicazione. La Regione Umbria procederà alla aggiudicazione al secondo in graduatoria se ed in quanto in possesso dei requisiti previsti dal presente avviso.

La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia, fatto salvo quanto previsto dall'art. 88 comma 4-bis e 89 e dall'art. 92 comma 3 del d.lgs. 159/2011.

Il deposito cauzionale rilasciato a garanzia della partecipazione alla procedura di cui all'art. 7 del presente avviso, nei casi di revoca o accertata irregolarità, verrà incamerato come penale.

La Regione Umbria, procederà alla stipula della convenzione per la concessione con l'aggiudicatario, secondo lo schema allegato al presente Avviso.

Nel caso in cui per fatto e/o colpa dell'aggiudicatario non si addivenga alla stipula dell'atto di concessione il deposito cauzionale sarà incamerato a titolo di penale.

ART. 11 OBBLIGHI E DIRITTI DELLE PARTI

1. Dopo che l'aggiudicazione è diventata efficace l'aggiudicatario assumerà i seguenti obblighi:
 - a. Obbligo di costituirsi, qualora non sia già costituito al momento di presentazione della domanda, in una delle forme di cui all'art. 3 comma 1 del presente avviso entro e non oltre il termine essenziale di 15 giorni dal ricevimento della comunicazione di aggiudicazione;

- b. Obbligo di presentazione, di una cauzione definitiva consistente in fideiussione bancaria di durata fino alla scadenza della concessione della base logistica e per un importo pari al 10% del canone complessivo aggiudicato a favore della Regione Umbria entro il termine essenziale di 20 giorni dal ricevimento della comunicazione di efficacia della aggiudicazione. La fideiussione bancaria dovrà essere rilasciata da impresa che risponda ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività e dovrà prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale ai sensi e per gli effetti dell'art. 1944 c.c., la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957 comma 2 del codice civile, la deroga all'art.1939 del codice civile e la liquidazione entro 15 giorni a semplice richiesta scritta. La fideiussione è rilasciata a garanzia di tutti gli oneri ed obblighi derivanti dalla concessione, ivi compresi la corresponsione dei canoni pattuiti, il mancato pagamento degli stessi, nonché i danni che la Regione Umbria potrebbe avere nel corso di esecuzione della concessione, fermo restando che nei casi di escussione parziale il valore della garanzia dovrà essere ripristinato entro 15 giorni, pena la decadenza dalla concessione medesima. La garanzia copre altresì le ipotesi di decadenza e recesso;
 - c. obbligo di stipulare la convenzione per la concessione entro il termine essenziale di 45 giorni dal ricevimento della comunicazione di efficacia della aggiudicazione.
2. Successivamente alla stipula della convenzione di concessione il concessionario assume:
- a) Obbligo di farsi carico degli allacci e delle utenze, nonché delle eventuali opere connesse all'utilizzo delle stesse, nonché di farsi carico di tutte le spese ed oneri relativi alle utenze ed alle tasse o imposte anche relative allo svolgimento dell'attività, ivi compresa quella per l'asporto rifiuti (TARI), comunque riconducibili alla concessione, tenuto conto di quanto previsto dalla normativa vigente;
 - b) Obbligo di farsi carico delle spese per la manutenzione ordinaria e straordinaria della Base logistica, nonché di quelle necessarie allo svolgimento dell'attività; per ciò che attiene gli interventi di manutenzione ordinaria dovrà essere data preliminare comunicazione alla Regione, per ciò che attiene la manutenzione straordinaria dovrà essere preventivamente richiesta l'autorizzazione alla Regione. Il Concessionario si assume la piena, esclusiva e diretta responsabilità circa gli eventi dannosi a cose e/o persone che dovessero eventualmente verificarsi nel corso di tali interventi, rimanendo in ogni caso la Regione sollevata da ogni e qualsiasi responsabilità al riguardo, con espresso obbligo di manleva da parte del Concessionario stesso. Il Concessionario si obbliga direttamente e in proprio, a pena di decadenza, ad osservare e/o a far osservare all'impresa esecutrice degli interventi (ove diversa dal Concessionario), tutte le norme e le disposizioni vigenti, generali e particolari, comunitarie, nazionali e locali, legislative e regolamentari, anche in materia di sicurezza. La Regione rimarrà comunque estranea ad ogni rapporto giuridico e di fatto intercorrente tra il Concessionario e i terzi a qualsiasi titolo e in particolare ai rapporti con l'impresa esecutrice degli interventi, con obbligo a carico del Concessionario di manlevare e tenere integralmente indenne la stessa da qualsiasi pretesa e/o richiesta da parte dalla stessa impresa esecutrice e/o di terzi;
 - c) Obbligo di sottoscrivere, a proprie spese e a pena di decadenza, adeguate polizze assicurative con primaria compagnia assicuratrice, da trasmettere alla Regione entro 20 giorni prima della sottoscrizione della convenzione, a copertura di ogni del rischio di responsabilità civile nei confronti dei propri dipendenti e dei terzi con massimale non inferiore a € 3 milioni, nonché perimento totale o parziale – compreso a copertura del rischio incendio dell'Immobile oggetto di concessione, con massimale non inferiore a € 1 milione;

- d) Obbligo di rispettare le finalità di interesse pubblico regionale per cui l'utilizzo dei beni è concesso come meglio specificato in premessa, nonché la normativa di riferimento;
 - e) Obbligo di provvedere al pagamento dei canoni offerti alla Regione Umbria nonché al pagamento delle imposte e/o tasse o a quant'altro derivi dall'uso del bene concesso secondo le modalità e i termini previsti nella convenzione e nel presente avviso presente avviso;
 - f) Obbligo di vigilare e custodire la base logistica con diligenza del buon padre di famiglia, assumendosi l'onere e la responsabilità sia giuridica che economica circa le incombenze che ne derivano per legge e comunque per buona prassi negli affari, rimanendo direttamente responsabile in caso di carenze o mancata sorveglianza o vigilanza;
 - g) Obbligo di dare pronta comunicazione al concedente di tutti i fatti e circostanze che possano determinare danni ai beni oggetto della concessione assumendosi ogni responsabilità per i danni che possano derivare a cose o persone nel corso dell'utilizzo dei beni medesimi;
 - h) Nello svolgimento delle attività svolte, il Concessionario manleva e tiene espressamente ed integralmente indenne la Regione da ogni onere e/o responsabilità al riguardo o pretese di terzi a qualsiasi titolo. Il Concessionario dichiara di sollevare espressamente senza alcuna riserva la Regione da ogni e qualsiasi responsabilità di natura civile, amministrativa e fiscale, connessa alle attività comunque poste in essere, direttamente o indirettamente, ed anche occasionalmente, nell'ambito dello svolgimento del rapporto concessorio e alle quali, in ogni caso, la Regione è e rimarrà assolutamente estranea, in fatto e in diritto.
3. La Regione Umbria si riserva la facoltà di eseguire ispezioni nel corso della durata della concessione e di prescrivere all'aggiudicatario l'esecuzione di lavori di manutenzione funzionali ed indispensabili per il mantenimento dell'uso del bene concesso coerente con le finalità di interesse regionale così come definite dal presente avviso pena la decadenza del contratto di concessione.
4. Il concedente potrà in ogni momento verificare il rispetto degli obblighi previsti in capo al concessionario e contestarne l'adempimento allo stesso che dovrà fornire motivazioni e giustificazioni entro e non oltre 15 giorni dal ricevimento della contestazione a pena la decadenza della concessione ai sensi e per gli effetti del successivo art.15.
5. Scaduto il termine della concessione ovvero nei casi di anticipato scioglimento del rapporto concessorio per qualsiasi causa, eventuali opere eseguite sulla base logistica, in deroga all'art. 1592 del c.c., fatto salvo quanto previsto dall'art. 1593 del c.c., restano di proprietà della Regione senza che il concessionario possa vantare a nessun titolo, anche in termini di avviamento, alcun diritto a rimborsi o indennizzi.

ART. 12 PRESENTAZIONE PROGETTO DI VALORIZZAZIONE

1. Il concessionario, entro il termine massimo di cinque anni dalla sottoscrizione della concessione potrà presentare un progetto di valorizzazione per il completamento della Base logistica che tenga conto di quanto previsto dalle norme urbanistiche, dalle eventuali prescrizioni e dalle norme tecniche di attuazione vigenti del Comune di Terni e del Comune di Narni nonché delle finalità di interesse pubblico regionale per cui l'utilizzo dei beni è concesso, nonché della normativa di riferimento. Il progetto non potrà comunque prevedere interventi edificatori inferiori a 10.000 mq. In ogni caso, le opere di completamento eseguite sulla base logistica al termine della concessione ovvero nei casi di anticipato scioglimento del rapporto concessorio per qualsiasi causa, restano di proprietà della Regione.

2. Il progetto di valorizzazione che sarà presentato alla Regione Umbria dovrà essere come di seguito articolato:
 - a. un progetto di fattibilità tecnico-economica;
 - b. una relazione descrittiva relativa alle aree di attività che si intende implementare. La relazione dovrà contenere un piano economico finanziario di copertura degli investimenti commisurato alla durata proposta con dettaglio degli interventi programmati, del relativo cronoprogramma e delle attività che si intendono implementare. Il Piano economico finanziario dovrà essere commisurato alla durata proposta della concessione nonché al valore del canone proposto.
3. La Regione verificherà la solidità economica finanziaria del proponente-concessionario ai fini della valutazione della realizzabilità del progetto. Qualora il progetto venga approvato a seguito di positiva valutazione, questo costituirà la base per indire la successiva procedura di evidenza pubblica ad esito della quale il proponente potrà vantare diritto di prelazione, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge in materia.
4. La mancata presentazione del progetto ai sensi del comma 1 o la mancata approvazione dello stesso per difetto dei requisiti di solidità economico-finanziaria del concessionario o per valutazione negativa del progetto di valorizzazione, comporta la riduzione parziale della concessione al solo manufatto edilizio oggi esistente e relativi spazi pertinenziali. Nessuna riduzione è riconosciuta sull'ammontare del canone.

ART. 13 CESSIONE/SUBCONCESSIONE

1. E' consentita la subconcessione, previa autorizzazione della Giunta regionale ad esito della verifica in capo al sub-concessionario della sussistenza dei medesimi requisiti richiesti con il presente avviso al concessionario. La violazione della presente disposizione comporta la decadenza della concessione e l'immediata risoluzione ipso iure della convenzione, fatto salvo il risarcimento del danno.
2. E' vietata la cessione.

ART. 14 RINVIO

1. Per tutto quanto non previsto dalla convenzione di concessione, l'uso degli immobili oggetto della stessa sarà regolata dalle norme specifiche della Regione Umbria in materia di utilizzo del patrimonio regionale, e, per quanto da queste non espressamente previsto, dal Codice Civile.

ART. 15 DECADENZA E RISOLUZIONE

1. Oltre ai casi di decadenza esplicitamente previsti dal presente avviso la Regione avrà titolo per dichiarare la decadenza o la risoluzione della convenzione nei seguenti casi:
 - a) nelle ipotesi di violazione degli obblighi di cui all'art.11 del presente avviso;
 - b) qualora non vengano stipulate o rinnovate le assicurazioni di cui all'art. 11 del presente avviso;
 - c) mancato puntuale pagamento, in tutto o in parte, del canone nei termini e con le modalità previsti dal presente avviso, è causa di costituzione in mora del concessionario, con ogni conseguenza di legge. Il protrarsi della morosità per un periodo pari o superiore a tre mensilità comporta la risoluzione di diritto della convenzione, salvo comunque il diritto alla quantificazione del maggior danno;

- d) nell'ipotesi di impedita vigilanza di cui all'art. 11;
 - e) qualora non vengano reintegrate le fideiussioni ovvero non vengano prorogate, rinnovate o costituite per l'intera durata delle concessioni;
 - f) qualora il concessionario venga sottoposto a procedure concorsuali o fallimentari;
 - g) nelle ipotesi di esito positivo della documentazione antimafia;
 - h) nella ipotesi di perdita dei requisiti dichiarati in sede di presentazione dell'istanza di partecipazione alla procedura di selezione.
2. La Regione, valutate le circostanze, potrà fissare, nelle ipotesi da a) ad e), un ulteriore periodo al concessionario per adempiere, decorso inutilmente il quale la concessione si intenderà ipso iure decaduta.
 3. In tutte le ipotesi di decadenza la Regione escuterà la fideiussione di cui all'art. 11 a titolo di penale, oltre al risarcimento per il maggior danno e il concessionario non potrà vantare alcuna pretesa economica anche a titolo di avviamento.

ART. 16 REVOCA

1. Trattandosi di concessione di beni indisponibili della Regione Umbria, il concedente potrà, qualora ciò fosse ritenuto indispensabile a scopi di pubblica utilità, revocare la concessione dandone un preavviso di un anno al concessionario, il quale non potrà vantare alcuna pretesa economica al riguardo.
2. In caso di revoca, la base logistica dovrà essere riconsegnata libera da cose e persone, nel rispetto dei tempi stabiliti dal concedente.

ART. 17 RECESSO

1. Il concessionario non potrà recedere dal rapporto concessorio prima che siano decorsi cinque anni dalla stipula della convenzione.
2. Nell'ipotesi in cui il recesso intervenga prima del termine di cui al comma 1, la Regione avrà diritto ad escutere la fideiussione di cui all'art. 11, salvo il maggior danno.
3. Ove il concessionario intenda recedere, dovrà darne preavviso alla Regione almeno 6 mesi prima della data in cui il recesso avrà esecuzione.
4. Nei casi di recesso di cui ai commi che precedono il concessionario sarà tenuto alla restituzione della base logistica libera da persone e cose senza che possa vantare alcuna pretesa.

ART. 18 FORO COMPETENTE

1. Per tutte le controversie che dovessero insorgere tra le parti contraenti per la interpretazione e la esecuzione delle attività connesse con la concessione è competente esclusivamente il foro di Perugia.

ART. 19 CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA

Sarà cura ed onere dei Soggetti interessati alla partecipazione alla presente procedura, visitare periodicamente il sito <http://www.regione.umbria.it/ammissioni-ed-esclusioni> e la piattaforma telematica "Portale Acquisti Umbria" raggiungibile all'indirizzo:

https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_umbriadc per prendere visione di eventuali comunicazioni, integrazioni o modifiche, relative alla presente procedura. I medesimi siti, dovranno essere consultati altresì per eventuali comunicazioni durante il corso della procedura.

Il concorrente quindi, con l'accettazione del presente documento, si rende parte diligente nel consultare il siti sopra indicati.

ART. 20 INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI PER IL CASO DI DATI RACCOLTI DIRETTAMENTE PRESSO L'INTERESSATO AI SENSI DELL'ART. 13 REG. (UE) 2016/679

Ai sensi dell'art. 13 Reg. (UE) 2016/679 "Regolamento del Parlamento europeo relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)" si forniscono le seguenti informazioni in relazione al trattamento dei dati personali richiesti ai fini della partecipazione alla presente procedura e successiva stipula del contratto.

1. Identità e dati di contatto del Titolare del trattamento e del legale rappresentante (art. 13, par. 1, lett. a) Reg. (UE) 2016/679):

Titolare del trattamento dei dati è la Regione Umbria – Giunta regionale, con sede in Corso Vannucci 96 – 06121 Perugia; Email: infogiunta@regione.umbria.it; PEC: regione.giunta@postacert.umbria.it; Centralino: +39 075 5041 nella persona del suo legale rappresentante, il Presidente della Giunta Regionale;

2. Dati di contatto del responsabile della protezione dei dati (art. 13, par. 1, lett. b) Reg. (UE) 2016/679)

Il Titolare ha provveduto a nominare il Responsabile della protezione dei dati i cui contatti sono pubblicati nel Sito Web istituzionale www.regione.umbria.it/privacy1.

3. Modalità, base giuridica del trattamento dei dati (art. 13, par. 1, lett. c) Reg. (UE) 2016/679) e finalità del trattamento:

La Regione Umbria, in qualità di titolare tratterà i dati personali conferiti con il presente modulo, con modalità prevalentemente informatiche /telematiche. Il trattamento si fonda sulle seguenti basi giuridiche: esecuzione di un contratto o di una fase precontrattuale di cui sia parte l'interessato.

Il trattamento è svolto per le seguenti finalità: partecipazione ad una procedura per l'assegnazione in concessione della base logistica di proprietà della Regione Umbria ubicata nei comuni di Terni e Narni e successiva stipula del contratto.

4. Categorie di dati personali in questione (art. 14, par. 1, lett. d) Reg. (UE) 2016/679)

Dati comuni.

5. Obbligatorietà o facoltatività conferimento dati (art. 13, par. 2, lett. e) Reg. (UE) 2016/679)

Il conferimento dei dati è obbligatorio e il loro mancato inserimento non consente di partecipare una procedura per l'assegnazione in concessione della base logistica di proprietà della Regione Umbria ubicata nei comuni di Terni e Narni.

Eventuali destinatari o le eventuali categorie di destinatari dei dati personali (art. 13, par. 1, lett. e) Reg. (UE) 2016/679)

All'interno dell'Amministrazione i dati saranno trattati dal personale e da collaboratori del

- Servizio Provveditorato, gare e contratti e gestione partecipate

- Servizio Ragioneria e fiscalità regionale
- Servizio Demanio, patrimonio, prevenzione, protezione e sicurezza

All'esterno dell'Amministrazione i dati verranno trattati da soggetti espressamente nominati come Responsabili esterni del trattamento, i cui dati identificativi sono conoscibili tramite richiesta da avanzare al Responsabile per i Dati Personali.

Al di fuori di queste ipotesi i dati non saranno comunicati a terzi né diffusi, se non nei casi specificamente previsti dal diritto nazionale o dell'Unione europea.

8. Periodo di conservazione dei dati personali (art. 13, par. 2, lett. a) Reg. (UE) 2016/679)

I dati saranno trattati per il tempo necessario al perseguimento delle finalità per le quali sono stati raccolti, ovvero per i tempi previsti da specifiche normative.

9. Diritti dell'interessato (art. 13, par. 2, lett. b) e d) Reg. (UE) 2016/679)

Gli interessati hanno il diritto di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (artt. 15 e ss. del RGPD).

L'apposita istanza alla Regione Umbria è presentata contattando il Responsabile della protezione dei dati presso la Regione Umbria (Regione Umbria/Giunta regionale - Responsabile della Protezione dei dati personali, Corso Vannucci 96 – 06121 Perugia, e-mail: dpo@regione.umbria.it).

Qualora il trattamento abbia base giuridica nel consenso aggiungere: L'interessato ha il diritto di revocare in ogni momento il consenso prestato e il diritto di richiedere la portabilità del dato ove tecnicamente possibile e secondo quanto previsto dall'art. 20 del Reg. (UE) 2016/679.

Gli interessati, ricorrendone i presupposti, hanno, altresì, il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali quale autorità di controllo secondo le procedure previste.

Appendice normativa

Articoli citati nell'informativa

REGOLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)

Articolo 13 Informazioni da fornire qualora i dati personali siano raccolti presso l'interessato

1. In caso di raccolta presso l'interessato di dati che lo riguardano, il titolare del trattamento fornisce all'interessato, nel momento in cui i dati personali sono ottenuti, le seguenti informazioni:

- a) l'identità e i dati di contatto del titolare del trattamento e, ove applicabile, del suo rappresentante;
- b) i dati di contatto del responsabile della protezione dei dati, ove applicabile;
- c) le finalità del trattamento cui sono destinati i dati personali nonché la base giuridica del trattamento;
- d) qualora il trattamento si basi sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera f), i legittimi interessi perseguiti dal titolare del trattamento o da terzi;
- e) gli eventuali destinatari o le eventuali categorie di destinatari dei dati personali;
- f) ove applicabile, l'intenzione del titolare del trattamento di trasferire dati personali a un paese terzo o a un'organizzazione internazionale e l'esistenza o l'assenza di una decisione di adeguatezza della Commissione o, nel caso dei trasferimenti di cui all'articolo 46 o 47, o

all'articolo 49, secondo comma, il riferimento alle garanzie appropriate o opportune e i mezzi per ottenere una copia di tali dati o il luogo dove sono stati resi disponibili.

2. In aggiunta alle informazioni di cui al paragrafo 1, nel momento in cui i dati personali sono ottenuti, il titolare del trattamento fornisce all'interessato le seguenti ulteriori informazioni necessarie per garantire un trattamento corretto e trasparente:

- a) il periodo di conservazione dei dati personali oppure, se non è possibile, i criteri utilizzati per determinare tale periodo;
- b) l'esistenza del diritto dell'interessato di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati;
- c) qualora il trattamento sia basato sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera a), oppure sull'articolo 9, paragrafo 2, lettera a), l'esistenza del diritto di revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca;
- d) il diritto di proporre reclamo a un'autorità di controllo;
- e) se la comunicazione di dati personali è un obbligo legale o contrattuale oppure un requisito necessario per la conclusione di un contratto, e se l'interessato ha l'obbligo di fornire i dati personali nonché le possibili conseguenze della mancata comunicazione di tali dati;
- f) l'esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione di cui all'articolo 22, paragrafi 1 e 4, e, almeno in tali casi, informazioni significative sulla logica utilizzata, nonché l'importanza e le conseguenze previste di tale trattamento per l'interessato.

3. Qualora il titolare del trattamento intenda trattare ulteriormente i dati personali per una finalità diversa da quella per cui essi sono stati raccolti, prima di tale ulteriore trattamento fornisce all'interessato informazioni in merito a tale diversa finalità e ogni ulteriore informazione pertinente di cui al paragrafo 2.

4. I paragrafi 1, 2 e 3 non si applicano se e nella misura in cui l'interessato dispone già delle informazioni.

Articolo 14 Informazioni da fornire qualora i dati personali non siano stati ottenuti presso l'interessato

1. Qualora i dati non siano stati ottenuti presso l'interessato, il titolare del trattamento fornisce all'interessato le seguenti informazioni:

- a) l'identità e i dati di contatto del titolare del trattamento e, ove applicabile, del suo rappresentante;
- b) i dati di contatto del responsabile della protezione dei dati, ove applicabile;
- c) le finalità del trattamento cui sono destinati i dati personali nonché la base giuridica del trattamento;
- d) le categorie di dati personali in questione;
- e) gli eventuali destinatari o le eventuali categorie di destinatari dei dati personali;
- f) ove applicabile, l'intenzione del titolare del trattamento di trasferire dati personali a un destinatario in un paese terzo o a un'organizzazione internazionale e l'esistenza o l'assenza di una decisione di adeguatezza della Commissione o, nel caso dei trasferimenti di cui all'articolo 46 o 47, o all'articolo 49, secondo comma, il riferimento alle garanzie adeguate o opportune e i mezzi per ottenere una copia di tali dati o il luogo dove sono stati resi disponibili.

2. Oltre alle informazioni di cui al paragrafo 1, il titolare del trattamento fornisce all'interessato le seguenti informazioni necessarie per garantire un trattamento corretto e trasparente nei confronti dell'interessato:

- a) il periodo di conservazione dei dati personali oppure, se non è possibile, i criteri utilizzati per determinare tale periodo;
- b) qualora il trattamento si basi sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera f), i legittimi interessi

perseguiti dal titolare del trattamento o da terzi;

c) l'esistenza del diritto dell'interessato di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento dei dati personali che lo riguardano e di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati;

d) qualora il trattamento sia basato sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera a), oppure sull'articolo 9, paragrafo 2, lettera a), l'esistenza del diritto di revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prima della revoca;

e) il diritto di proporre reclamo a un'autorità di controllo;

f) la fonte da cui hanno origine i dati personali e, se del caso, l'eventualità che i dati provengano da fonti accessibili al pubblico;

g) l'esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione di cui all'articolo 22, paragrafi 1 e 4, e, almeno in tali casi, informazioni significative sulla logica utilizzata, nonché l'importanza e le conseguenze previste di tale trattamento per l'interessato.

3. Il titolare del trattamento fornisce le informazioni di cui ai paragrafi 1 e 2:

a) entro un termine ragionevole dall'ottenimento dei dati personali, ma al più tardi entro un mese, in considerazione delle specifiche circostanze in cui i dati personali sono trattati;

b) nel caso in cui i dati personali siano destinati alla comunicazione con l'interessato, al più tardi al momento della prima comunicazione all'interessato; oppure

c) nel caso sia prevista la comunicazione ad altro destinatario, non oltre la prima comunicazione dei dati personali.

4. Qualora il titolare del trattamento intenda trattare ulteriormente i dati personali per una finalità diversa da quella per cui essi sono stati ottenuti, prima di tale ulteriore trattamento fornisce all'interessato informazioni in merito a tale diversa finalità e ogni informazione pertinente di cui al paragrafo 2.

5. I paragrafi da 1 a 4 non si applicano se e nella misura in cui:

a) l'interessato dispone già delle informazioni;

b) comunicare tali informazioni risulta impossibile o implicherebbe uno sforzo sproporzionato; in particolare per il trattamento a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici, fatte salve le condizioni e le garanzie di cui all'articolo 89, paragrafo 1, o nella misura in cui l'obbligo di cui al paragrafo 1 del presente articolo rischi di rendere impossibile o di pregiudicare gravemente il conseguimento delle finalità di tale trattamento. In tali casi, il titolare del trattamento adotta misure appropriate per tutelare i diritti, le libertà e i legittimi interessi dell'interessato, anche rendendo pubbliche le informazioni;

c) l'ottenimento o la comunicazione sono espressamente previsti dal diritto dell'Unione o dello Stato membro cui è soggetto il titolare del trattamento e che prevede misure appropriate per tutelare gli interessi legittimi dell'interessato; oppure

d) qualora i dati personali debbano rimanere riservati conformemente a un obbligo di segreto professionale disciplinato dal diritto dell'Unione o degli Stati membri, compreso un obbligo di segretezza previsto per legge.

Articolo 15 Diritto di accesso dell'interessato

1. L'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano e in tal caso, di ottenere l'accesso ai dati personali e alle seguenti informazioni:

a) le finalità del trattamento;

b) le categorie di dati personali in questione;

c) i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati,

in particolare se destinatari di paesi terzi o organizzazioni internazionali;

d) quando possibile, il periodo di conservazione dei dati personali previsto oppure, se non è possibile, i criteri utilizzati per determinare tale periodo;

e) l'esistenza del diritto dell'interessato di chiedere al titolare del trattamento la rettifica o la cancellazione dei dati personali o la limitazione del trattamento dei dati personali che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento;

f) il diritto di proporre reclamo a un'autorità di controllo;

g) qualora i dati non siano raccolti presso l'interessato, tutte le informazioni disponibili sulla loro origine;

h) l'esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione di cui all'articolo 22, paragrafi 1 e 4, e, almeno in tali casi, informazioni significative sulla logica utilizzata, nonché l'importanza e le conseguenze previste di tale trattamento per l'interessato.

2. Qualora i dati personali siano trasferiti a un paese terzo o a un'organizzazione internazionale, l'interessato ha il diritto di essere informato dell'esistenza di garanzie adeguate ai sensi dell'articolo 46 relative al trasferimento.

3. Il titolare del trattamento fornisce una copia dei dati personali oggetto di trattamento. In caso di ulteriori copie richieste dall'interessato, il titolare del trattamento può addebitare un contributo spese ragionevole basato sui costi amministrativi. Se l'interessato presenta la richiesta mediante mezzi elettronici, e salvo indicazione diversa dell'interessato, le informazioni sono fornite in un formato elettronico di uso comune.

4. Il diritto di ottenere una copia di cui al paragrafo 3 non deve ledere i diritti e le libertà altrui.

Articolo 16 Diritto di rettifica

L'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la rettifica dei dati personali inesatti che lo riguardano senza ingiustificato ritardo. Tenuto conto delle finalità del trattamento, l'interessato ha il diritto di ottenere l'integrazione dei dati personali incompleti, anche fornendo una dichiarazione integrativa.

Articolo 17 Diritto alla cancellazione («diritto all'oblio»)

1. L'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la cancellazione dei dati personali che lo riguardano senza ingiustificato ritardo e il titolare del trattamento ha l'obbligo di cancellare senza ingiustificato ritardo i dati personali, se sussiste uno dei motivi seguenti:

a) i dati personali non sono più necessari rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti o altrimenti trattati;

b) l'interessato revoca il consenso su cui si basa il trattamento conformemente all'articolo 6, paragrafo 1, lettera a), o all'articolo 9, paragrafo 2, lettera a), e se non sussiste altro fondamento giuridico per il trattamento;

c) l'interessato si oppone al trattamento ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 1, e non sussiste alcun motivo legittimo prevalente per procedere al trattamento, oppure si oppone al trattamento ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2;

d) i dati personali sono stati trattati illecitamente;

e) i dati personali devono essere cancellati per adempiere un obbligo legale previsto dal diritto dell'Unione o dello Stato membro cui è soggetto il titolare del trattamento;

f) i dati personali sono stati raccolti relativamente all'offerta di servizi della società dell'informazione di cui all'articolo 8, paragrafo 1.

2. Il titolare del trattamento, se ha reso pubblici dati personali ed è obbligato, ai sensi del paragrafo 1, a cancellarli, tenendo conto della tecnologia disponibile e dei costi di attuazione adotta le misure ragionevoli, anche tecniche, per informare i titolari del trattamento che stanno trattando i dati personali della richiesta dell'interessato di cancellare qualsiasi link, copia o riproduzione dei suoi dati personali.

3. I paragrafi 1 e 2 non si applicano nella misura in cui il trattamento sia necessario:

- a) per l'esercizio del diritto alla libertà di espressione e di informazione;
- b) per l'adempimento di un obbligo legale che richieda il trattamento previsto dal diritto dell'Unione o dello Stato membro cui è soggetto il titolare del trattamento o per l'esecuzione di un compito svolto nel pubblico interesse oppure nell'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento;
- c) per motivi di interesse pubblico nel settore della sanità pubblica in conformità dell'articolo 9, paragrafo 2, lettere h) e i), e dell'articolo 9, paragrafo 3;
- d) a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici conformemente all'articolo 89, paragrafo 1, nella misura in cui il diritto di cui al paragrafo 1 rischi di rendere impossibile o di pregiudicare gravemente il conseguimento degli obiettivi di tale trattamento; o
- e) per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria.

Articolo 18 Diritto di limitazione di trattamento

1. L'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la limitazione del trattamento quando ricorre una delle seguenti ipotesi:

- a) l'interessato contesta l'esattezza dei dati personali, per il periodo necessario al titolare del trattamento per verificare l'esattezza di tali dati personali;
- b) il trattamento è illecito e l'interessato si oppone alla cancellazione dei dati personali e chiede invece che ne sia limitato l'utilizzo;
- c) benché il titolare del trattamento non ne abbia più bisogno ai fini del trattamento, i dati personali sono necessari all'interessato per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria;
- d) l'interessato si è opposto al trattamento ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 1, in attesa della verifica in merito all'eventuale prevalenza dei motivi legittimi del titolare del trattamento rispetto a quelli dell'interessato.

2. Se il trattamento è limitato a norma del paragrafo 1, tali dati personali sono trattati, salvo che per la conservazione, soltanto con il consenso dell'interessato o per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria oppure per tutelare i diritti di un'altra persona fisica o giuridica o per motivi di interesse pubblico rilevante dell'Unione o di uno Stato membro.

3. L'interessato che ha ottenuto la limitazione del trattamento a norma del paragrafo 1 è informato dal titolare del trattamento prima che detta limitazione sia revocata.

Articolo 19 Obbligo di notifica in caso di rettifica o cancellazione dei dati personali o limitazione del trattamento

Il titolare del trattamento comunica a ciascuno dei destinatari cui sono stati trasmessi i dati personali le eventuali rettifiche o cancellazioni o limitazioni del trattamento effettuate a norma dell'articolo 16, dell'articolo 17, paragrafo 1, e dell'articolo 18, salvo che ciò si riveli impossibile o implichi uno sforzo sproporzionato. Il titolare del trattamento comunica all'interessato tali destinatari qualora l'interessato lo richieda.

Articolo 20 Diritto alla portabilità dei dati

1. L'interessato ha il diritto di ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i dati personali che lo riguardano forniti a un titolare del trattamento e ha il diritto di trasmettere tali dati a un altro titolare del trattamento senza impedimenti da parte del titolare del trattamento cui li ha forniti qualora:

- a) il trattamento si basi sul consenso ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera a), o dell'articolo 9, paragrafo 2, lettera a), o su un contratto ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera b); e

b) il trattamento sia effettuato con mezzi automatizzati.

2. Nell'esercitare i propri diritti relativamente alla portabilità dei dati a norma del paragrafo 1, l'interessato ha il diritto di ottenere la trasmissione diretta dei dati personali da un titolare del trattamento all'altro, se tecnicamente fattibile.

3. L'esercizio del diritto di cui al paragrafo 1 del presente articolo lascia impregiudicato l'articolo 17. Tale diritto non si applica al trattamento necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento.

4. Il diritto di cui al paragrafo 1 non deve ledere i diritti e le libertà altrui.

Articolo 21 Diritto di opposizione

1. L'interessato ha il diritto di opporsi in qualsiasi momento, per motivi connessi alla sua situazione particolare, al trattamento dei dati personali che lo riguardano ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, lettere e) o f), compresa la profilazione sulla base di tali disposizioni. Il titolare del trattamento si astiene dal trattare ulteriormente i dati personali salvo che egli dimostri l'esistenza di motivi legittimi cogenti per procedere al trattamento che prevalgono sugli interessi, sui diritti e sulle libertà dell'interessato oppure per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria.

2. Qualora i dati personali siano trattati per finalità di marketing diretto, l'interessato ha il diritto di opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei dati personali che lo riguardano effettuato per tali finalità, compresa la profilazione nella misura in cui sia connessa a tale marketing diretto.

3. Qualora l'interessato si opponga al trattamento per finalità di marketing diretto, i dati personali non sono più oggetto di trattamento per tali finalità.

4. Il diritto di cui ai paragrafi 1 e 2 è esplicitamente portato all'attenzione dell'interessato ed è presentato chiaramente e separatamente da qualsiasi altra informazione al più tardi al momento della prima comunicazione con l'interessato.

5. Nel contesto dell'utilizzo di servizi della società dell'informazione e fatta salva la direttiva 2002/58/CE, l'interessato può esercitare il proprio diritto di opposizione con mezzi automatizzati che utilizzano specifiche tecniche.

6. Qualora i dati personali siano trattati a fini di ricerca scientifica o storica o a fini statistici a norma dell'articolo 89, paragrafo 1, l'interessato, per motivi connessi alla sua situazione particolare, ha il diritto di opporsi al trattamento di dati personali che lo riguarda, salvo se il trattamento è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico.

Articolo 22 Processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche, compresa la profilazione

1. L'interessato ha il diritto di non essere sottoposto a una decisione basata unicamente sul trattamento automatizzato, compresa la profilazione, che produca effetti giuridici che lo riguardano o che incida in modo analogo significativamente sulla sua persona.

2. Il paragrafo 1 non si applica nel caso in cui la decisione:

a) sia necessaria per la conclusione o l'esecuzione di un contratto tra l'interessato e un titolare del trattamento;

b) sia autorizzata dal diritto dell'Unione o dello Stato membro cui è soggetto il titolare del trattamento, che precisa altresì misure adeguate a tutela dei diritti, delle libertà e dei legittimi interessi dell'interessato;

c) si basi sul consenso esplicito dell'interessato.

3. Nei casi di cui al paragrafo 2, lettere a) e c), il titolare del trattamento attua misure appropriate per tutelare i diritti, le libertà e i legittimi interessi dell'interessato, almeno il diritto di ottenere l'intervento umano da parte del titolare del trattamento, di esprimere la propria

opinione e di contestare la decisione.

4. Le decisioni di cui al paragrafo 2 non si basano sulle categorie particolari di dati personali di cui all'articolo 9, paragrafo 1, a meno che non sia d'applicazione l'articolo 9, paragrafo 2, lettere a) o g), e non siano in vigore misure adeguate a tutela dei diritti, delle libertà e dei legittimi interessi dell'interessato.

Articolo 9 Trattamento di categorie particolari di dati personali

1. È vietato trattare dati personali che rivelino l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l'appartenenza sindacale, nonché trattare dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all'orientamento sessuale della persona.

2. Il paragrafo 1 non si applica se si verifica uno dei seguenti casi:

a) l'interessato ha prestato il proprio consenso esplicito al trattamento di tali dati personali per una o più finalità specifiche, salvo nei casi in cui il diritto dell'Unione o degli Stati membri dispone che l'interessato non possa revocare il divieto di cui al paragrafo 1;

b) il trattamento è necessario per assolvere gli obblighi ed esercitare i diritti specifici del titolare del trattamento o dell'interessato in materia di diritto del lavoro e della sicurezza sociale e protezione sociale, nella misura in cui sia autorizzato dal diritto dell'Unione o degli Stati membri o da un contratto collettivo ai sensi del diritto degli Stati membri, in presenza di garanzie appropriate per i diritti fondamentali e gli interessi dell'interessato;

c) il trattamento è necessario per tutelare un interesse vitale dell'interessato o di un'altra persona fisica qualora l'interessato si trovi nell'incapacità fisica o giuridica di prestare il proprio consenso;

d) il trattamento è effettuato, nell'ambito delle sue legittime attività e con adeguate garanzie, da una fondazione, associazione o altro organismo senza scopo di lucro che persegua finalità politiche, filosofiche, religiose o sindacali, a condizione che il trattamento riguardi unicamente i membri, gli ex membri o le persone che hanno regolari contatti con la fondazione, l'associazione o l'organismo a motivo delle sue finalità e che i dati personali non siano comunicati all'esterno senza il consenso dell'interessato;

e) il trattamento riguarda dati personali resi manifestamente pubblici dall'interessato;

f) il trattamento è necessario per accertare, esercitare o difendere un diritto in sede giudiziaria o ogniqualvolta le autorità giurisdizionali esercitano le loro funzioni giurisdizionali;

g) il trattamento è necessario per motivi di interesse pubblico rilevante sulla base del diritto dell'Unione o degli Stati membri, che deve essere proporzionato alla finalità perseguita, rispettare l'essenza del diritto alla protezione dei dati e prevedere misure appropriate e specifiche per tutelare i diritti fondamentali e gli interessi dell'interessato;

h) il trattamento è necessario per finalità di medicina preventiva o di medicina del lavoro, valutazione della capacità lavorativa del dipendente, diagnosi, assistenza o terapia sanitaria o sociale ovvero gestione dei sistemi e servizi sanitari o sociali sulla base del diritto dell'Unione o degli Stati membri o conformemente al contratto con un professionista della sanità, fatte salve le condizioni e le garanzie di cui al paragrafo 3;

i) il trattamento è necessario per motivi di interesse pubblico nel settore della sanità pubblica, quali la protezione da gravi minacce per la salute a carattere transfrontaliero o la garanzia di parametri elevati di qualità e sicurezza dell'assistenza sanitaria e dei medicinali e dei dispositivi medici, sulla base del diritto dell'Unione o degli Stati membri che prevede misure appropriate e specifiche per tutelare i diritti e le libertà dell'interessato, in particolare il segreto professionale;

j) il trattamento è necessario a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici in conformità dell'articolo 89, paragrafo 1, sulla base del diritto

dell'Unione o nazionale, che è proporzionato alla finalità perseguita, rispetta l'essenza del diritto alla protezione dei dati e prevede misure appropriate e specifiche per tutelare i diritti fondamentali e gli interessi dell'interessato.

3. I dati personali di cui al paragrafo 1 possono essere trattati per le finalità di cui al paragrafo 2, lettera h), se tali dati sono trattati da o sotto la responsabilità di un professionista soggetto al segreto professionale conformemente al diritto dell'Unione o degli Stati membri o alle norme stabilite dagli organismi nazionali competenti o da altra persona anch'essa soggetta all'obbligo di segretezza conformemente al diritto dell'Unione o degli Stati membri o alle norme stabilite dagli organismi nazionali competenti.

4. Gli Stati membri possono mantenere o introdurre ulteriori condizioni, comprese limitazioni, con riguardo al trattamento di dati genetici, dati biometrici o dati relativi alla salute.

Articolo 10 Trattamento dei dati personali relativi a condanne penali e reati

Il trattamento dei dati personali relativi alle condanne penali e ai reati o a connesse misure di sicurezza sulla base dell'articolo 6, paragrafo 1, deve avvenire soltanto sotto il controllo dell'autorità pubblica o se il trattamento è autorizzato dal diritto dell'Unione o degli Stati membri che preveda garanzie appropriate per i diritti e le libertà degli interessati. Un eventuale registro completo delle condanne penali deve essere tenuto soltanto sotto il controllo dell'autorità pubblica.